

AL

AL ALMALAUREA

Come interpretare la nuova normativa: la soluzione adottata dal consorzio AlmaLaurea

Angelo Guerriero - Università di Bologna
Direzione Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea

- La normativa
- La piattaforma per il placement

La normativa

«intermediazione»

- l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro:
 - della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori;
 - della preselezione e costituzione di relativa banca dati;
 - della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 - della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale;
 - della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

Art. 3 Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.
 - a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;

Art. 4 Agenzie per il lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:
 - a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;
 - b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
 - c) **agenzie di intermediazione;**
 - d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
 - e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

Art. 29 Liberalizzazione del collocamento e dei servizi (legge 111/2011, *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*)

L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è sostituito dal seguente: “Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione)”

1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:
 - a) **gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;**
 - b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

Art. 29 Liberalizzazione del collocamento e dei servizi
(legge 111/2011, *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*)

3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, **l'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale cliclavoro**, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di **ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.**

Art. 29 Liberalizzazione del collocamento e dei servizi (legge 111/2011, *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*)

4. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalità di interconnessione dei soggetti [...]. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonché alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione.*
5. *Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."*

Quali sono i presupposti di legge per l'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'intermediazione?

Gli istituti, qualora intendano ottenere l'autorizzazione all'attività di intermediazione, devono soddisfare **4 condizioni**

- la pubblicazione e l'accesso gratuito sui siti istituzionali dei curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno 12 mesi dopo il conseguimento del titolo di studio;
- l'interconnessione alla Borsa Continua nazionale del Lavoro tramite il portale cliclavoro e l'invio di tutte le informazioni richieste per il monitoraggio, secondo le modalità stabilite dal DM
- la comunicazione di inizio attività per l'iscrizione all'Albo informatico del Ministero del Lavoro
- l'attività di intermediazione deve svolgersi deve essere svolta senza nuovi o maggiori oneri finanziari

Come si soddisfano le condizioni per ottenere l'autorizzazione?

- i maggiori dubbi sono sorti per la pubblicazione e l'accesso gratuito ai curricula degli studenti, secondo il modello di cv allegato al DM.
- la pubblicazione dei curricula sul sito istituzionale sino a 12 mesi (almeno) dopo il conseguimento del titolo e, a rigore, nulla impedisce che l'obbligo di gratuità cessi allo scadere del termine di legge, se l'istituto intende conservare la pubblicazione dei curricula oltre i 12 mesi

Come si soddisfano le condizioni per ottenere l'autorizzazione?

- la circolare del 4 agosto stabilisce che non occorre il consenso specifico dello studente per la pubblicazione del cv, trattandosi di un'attività autorizzata dalla legge, salvo l'informativa prevista dall'art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali.
Ma allo stesso tempo, secondo il codice in materia di dati personale, **è necessario consentire il diniego dell'interessato** rispetto alla pubblicazione del proprio cv!!

Nel silenzio della legge e del DM, restano alcune criticità:

- devono essere aggiornati i curricula pubblicati sul sito istituzionale??? Se sì, con quale periodicità?
- pubblicare i curricula sui siti istituzionali non significa svolgere attività d'intermediazione; la pubblicazione, con l'accesso gratuito come stabilito dalla legge, è un presupposto, una condizione per ottenere l'autorizzazione a svolgere l'intermediazione

Per svolgere l'attività di intermediazione è quindi necessaria una **piattaforma software** che permetta l'aggiornamento e la manutenzione delle informazioni, oltre a tutti i servizi indispensabili per poter facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La piattaforma per il placement

Il Consorzio AlmaLaurea **si è adeguato alle richieste** indicate dalla norma predisponendo un'apposita **piattaforma, già disponibile** per tutti gli atenei consorziati (e in futuro per gli istituti) e per i loro uffici placement

Attraverso la piattaforma

- gli uffici placement potranno allo stesso tempo valorizzare la **propria autonomia** e rafforzare la loro attività verso il mondo delle imprese
- ogni università/istituto potrà **rendere pubblici gratuitamente** i curricula dei propri **studenti** e **diplomati** sul sito di istituto garantendo il **rispetto della privacy**
- agli istituti sarà inoltre possibile **inviare i curricula** alla borsa nazionale del lavoro (cliclavoro)

Alcune perplessità sulla norma riguardano:

- rendere **gratuitamente** accessibili i curricula;
- il **rispetto della privacy**: è vero che non è necessario avere il consenso dell'interessato ma è sufficiente fornire l'informativa sull'utilizzo dei dati, ma come garantire se uno studente/laureato intende non essere visibile alle aziende?

Le funzioni che saranno disponibili

- **procedura di registrazione/accreditamento** delle aziende ai servizi di placement
- **ricerca in banca dati** (versione base e standard)
- **bacheca delle offerte di lavoro** (integrata con la banca dati cv), con **video candidatura** (max 60") e **gestione online delle candidature** da parte dell'azienda e dello staff
- **area di staff** per la gestione dei servizi (accreditamento, verifica, ...)
- **modulo di estrazione indirizzi email**: utilizza il motore di ricerca sui cv e permette lo scarico di liste di indirizzi email per **mass-mailing** (integrabile con prodotti software specifici in uso nell'ateneo)

Le funzioni che saranno disponibili

- **servizi multilingue**; le aziende possono accedere ai servizi (ricerca CV in banca dati e gestione offerte di lavoro) anche in inglese e richiedere l'invio di candidature in lingua. I candidati accedono attraverso una interfaccia in italiano, ma possono compilare il proprio CV anche in inglese (molte delle informazioni presenti nel CV sono automaticamente tradotte)
- **modulo per l'esportazione dei dati verso moduli esterni** (es. portale [cliclavoro](#)). Il modulo è realizzato secondo un formato di esportazione Europass, in attesa di specifiche più dettagliate da parte del Ministero.

Le funzioni che saranno disponibili

- video presentazione per offerta di lavoro (lato aziende)
- accesso al data warehouse AlmaLaurea. Oltre ai datamart indagini condizione occupazionale e profilo dei laureati, documentazione sui tassi di aggiornamento e completamento dei cv, utilizzo della banca dati da parte delle aziende e attività sulla bacheca delle offerte di lavoro
- pubblicazione “anonima” sul portale di ateneo di liste studenti/laureati

Le funzioni che saranno disponibili

- **gestione integrata dei contatti verso aziende e laureati.**
Gestione anagrafica completa delle aziende - anche di quelle che non hanno credenziali di accesso ai servizi - gestione delle attività quotidiane (todo list, appuntamenti, ...); **monitoraggio delle attività** (anche per rispondere alle richieste di ItaliaLavoro)
- **video meeting.** Sala riunioni virtuale per consentire incontri virtuali tra aziende e candidati con presenza opzionale di operatori dell'ufficio placement
- **alumni.** Servizi per la gestione degli ex-laureati. Ricerca in banca dati sulla base di esperienze di lavoro in aziende specifiche
- **nuovi motori di ricerca CV** (di prossimità, per contenuti disciplinari,...)
- primo rilascio di **applicazioni** (es. notifica accesso CV, notifica lettura candidatura) **per dispositivi mobili** (iPhone, Android)

- Cosa potrà fare un'azienda??
 - Accreditarsi al servizio
 - Consultare i curricula e scaricarli
 - Inserire annunci nella bacheca delle offerte
 - Ricevere e valutare le candidature
- Cosa potrà fare l'ufficio placement
 - Accreditalimento azienda
 - Approvazione e pubblicazione annunci
 - Monitoraggio delle attività
 - Estrazione elenchi per invio di mail (mass-mailing)
- Cosa potrà fare uno studente/diplomando?
 - Registrarsi e compilare il proprio cv
 - Inviare la propria candidatura